INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 6, COMMI 3 E 4, DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1986, N. 664, CONCERNENTE LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Art. 1

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, si interpretano nel senso che al personale ivi disciplinato si applica, dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Versione in vigore dal 7 marzo 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interpretazione-autentica-dell-articolo-6-commi-3-e-4-della-legge-15/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it